

Milano, 12 dicembre 2019

Spettabile
Comune di Cesenatico
in persona del Sig. Sindaco *pro tempore*
Via M. Moretti, n.4
47042 CESENATICO (FC)
a mezzo P.E.C.:

Spettabile
Comune di Cesenatico
Settore - 4 “Sviluppo del Territorio”
alla C.A. del Responsabile del Procedimento
Ing. [REDACTED]
a mezzo e-mail: [REDACTED]

e p.c.
Presidente della Provincia di Forlì - Cesena
(a mezzo pec all'indirizzo: provfc@cert.provincia.fc.it)

Oggetto: *Fallimento Fincarducci Srl / Comune di Cesenatico*
Riscontro alla Vs diffida inviata a mezzo PEC in data 13 novembre 2019.

Egregio Signor Sindaco,

a riscontro della Sua del 13 novembre scorso prendo atto innanzitutto del fatto che sarebbe stata tenuta una seduta del Collegio di Vigilanza assunta in violazione dell'art.9 dell'Accordo di Programma che prevede che il medesimo deve essere costituito da tutti “...i firmatari del presente accordo di programma, pubblici o privati, o loro delegati.”.

Nel merito non posso che contestare la gran parte delle contestazioni che con la medesima ci vengono formulate. Vengono “dimenticate” alcune delle opere invece realizzate da Fincarducci Srl come ad esempio i lavori svolti per la realizzazione del parcheggio interrato nell'area “ex Nuit” per €.2.400.000,00 circa oltre IVA di legge, e le opere di demolizione e smaltimento compiute sulla ex Colonia Prealpi per €. 75.000,00 circa oltre IVA di legge.

Viene “dimenticato” che una delle ex Colonie (ex Colonia San Vigilio) è già stata demolita e realizzato al grezzo il fabbricato previsto in Convenzione.

Viene “dimenticata” la compensazione prevista tra opere di realizzazione della rete fognaria ed oneri di urbanizzazione.

Viene “dimenticato” il debito maturato dal Comune per €.487.505,35.

Relativamente al ripristino delle garanzie fidejussorie come già riscontrato al Fallimento è precluso ricostituirle. Le avrebbe dovute ricostituire il soggetto eventualmente subentrato al Fallimento a seguito di aggiudicazione; aggiudicazione che non ha avuto corso perché non si potevano mettere in asta i beni della Fincarducci Srl con gli impegni di una Convenzione mentre le parti si stavano incontrando per modificarla; peraltro, proprio in ragione di ciò codesta Amministrazione comunale si era impegnata a concedere una proroga volta ed evitare che nel corso delle trattative si esaurissero termini che avrebbero precluso l'attuazione del Piano; proroga che poi codesta Amministrazione, che pur (ma con incredibili moratorie) ha portato avanti il dialogo per modificare il Piano, non ha invece concesso, con patente comportamento di malafede e lesione dei creditori.

Si prende atto che infine (ma a seguito di ulteriori gravi moratorie) anche codesta Amministrazione ha riconosciuto che il termine quinquennale previsto in Convenzione riguarda esclusivamente la realizzazione degli interventi pubblici e non la durata della Convenzione (che riguarda pure la realizzazione anche degli interventi privati), che ha comunque durata decennale prorogata *ex lege* per altri tre anni; talché la Convenzione non è scaduta ed al più, ove, in denegata ipotesi, ne sussistessero i presupposti, codesta Amministrazione potrebbe agire per la risoluzione della medesima per inadempimento, ove sussistente e sufficientemente grave da legittimare una risoluzione contrattuale. In tale prospettiva peraltro dovrà essere valutato l'indebito arricchimento dell'Amministrazione comunale con oneri dei quali, non essendo originariamente previsto il relativo impegno pubblico di spesa, dovranno rispondere anche personalmente i funzionari e dirigenti dell'Amministrazione che hanno causato o concausato le condizioni per dover sostenere i relativi oneri.

Non corrisponde affatto al vero che *“l'Amministrazione si è mostrata sempre disponibile a valutare modifiche all'Accordo comunque idonee (ad) attuare gli obiettivi di interesse pubblico ad esso sottesi”* né è vero che *“il Comune di Cesenatico ha cercato in plurime occasioni di recuperare almeno parzialmente i contenuti dell'Accordo stesso auspicando di addivenire ad una rinegoziazione dei relativi impegni che potesse rappresentare una differente – ancorché ragionevole ed equa – riponderazione delle scelte urbanistiche originarie”*; è vero invece che codesta Amministrazione si è mostrata del tutto sorda ad intavolare un reale dialogo e ha preteso portare avanti unicamente una sola soluzione, la propria, che non solo si curava solo di attuare i propri interessi pubblici, ma ciò ha preteso fare con una inaccettabile proposta economicamente fortemente penalizzante (ancor più di quanto già non fosse l'originaria convenzione), con l'intendimento di banchettare sulle spoglie del Fallimento ed in spregio ai creditori; talché certamente la proposta formulata dal Comune di Cesenatico non corrisponde affatto ad una *“proposta di rinegoziazione indubbiamente ponderata ed equilibrata nell'interesse di entrambe le parti”*.

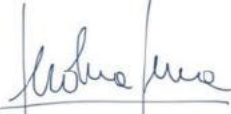
In “pendenza” di “trattative” risulta poi che codesta Amministrazione abbia concluso con altre colonie del proprio territorio intese per la loro riqualificazione economicamente assai più favorevoli rispetto a quelle condizionate con la Fincarducci Srl. Alla richiesta peraltro di

questo Fallimento di vedersi riconoscere analoghe condizioni di favore, codesta Amministrazione non ha mai dato riscontro. Sorge quindi il dubbio se la questione possa avere profili di interesse anche di altra magistratura, oltre alla magistratura ordinaria e/o amministrativa.

Quanto alla diffida, per come formulata, anch'essa evidenzia come l'obiettivo unico di codesta Amministrazione non è certamente quello di consentire l'esecuzione della Convenzione. Il termine assegnato con la diffida deve essere evidentemente un termine che effettivamente consenta all'intimato di adempiere la propria obbligazione; diversamente diventa solo un inutile sterile formale passaggio burocratico: che senso ha diffidare qualcuno a fare qualcosa in un termine che non gli consente affatto di effettivamente attuarlo? Nel caso di specie è evidente che i lavori non eseguiti non possono essere realizzati nei 30 giorni concessi!

Se codesta Amministrazione vuole davvero diffidare la scrivente a realizzare i lavori convenzionati, cominci a concedere la proroga che si era impegnata a concedere in modo da consentire allo scrivente Fallimento di mettere il tutto a bando consentendo all'assuntore con tempi certi di attuare le obbligazioni convenzionate, e poi diffidi pure alla loro realizzazione nei termini temporali che effettivamente consentano a quest'ultimo di poterli attuare.

Cordiali saluti


IL CURATORE
dott. Andrea Di Cesare